

3. dare atto che l'attribuzione delle funzioni sopradette decorre dalla data di adozione del presente atto e cessa al rientro in servizio del dirigente assente. Il presente provvedimento:

- sarà affisso all'Albo della Direzione dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione;
- sarà notificato al Direttore dell' Area Politiche per la mobilità e qualità urbana e al dirigente del Servizio Politiche abitative;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso alle OO.SS. aziendali della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e in copia all'Assessore alle Risorse umane, semplificazione e sport;

adottato, in unico originale, è composto di n° 2 facciate

Dott. Bernardo Notarangelo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 21 maggio 2012, n. 300

**OCM Vino - Promozione sui mercati dei paesi terzi - Campagna 2012/2013.**

**Modalità operative procedurali per gli investimenti nelle aziende vitivinicole relative all'attuazione del regime di sostegno in applicazione del Reg. (CE) n.1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 e del Reg. (CE) n. 555/08 - D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 e Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16 aprile 2012. Avviso per la presentazione delle domande di aiuto.**

Il giorno **21/05/2012**, in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura in lungomare Nazario Sauro, n.45/47,

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che detta disposizioni sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. Ce 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il Reg. (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 relativo a “OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Campagne 2010-2011 e seguenti” attraverso cui sono state approvate le disposizioni nazionali applicative previste dall’ art. 103 septdecies del Reg.(CE) n.1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09, per dar corso per la campagna 2010-2011 e successive, alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.

**VISTO** il Piano Nazionale di Sostegno predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome in data 20 marzo 2008 approvato dalla commissione UE con nota n. Agri D/23810 del 03 ottobre 2008;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” campagne 2010 - 2011 e seguenti, ed in particolare l’art. 11, è stato stabilito, che “... l’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente. Il comma 2 modificato con DM prot. N. 0008839 del 16/04/2012, stabilisce che la percentuale di intervento pubblico, in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali può essere elevata fino al massimo del 80% .....”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 2410 del 13 aprile 2012, con il quale si è provveduto alla ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2012/2013 del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino. Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di Euro 6.991.990,00, quale quota regionale da destinare a iniziative della Misura Promozione sui mercati dei Paesi Terzi.

**VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16 aprile 2012, recante le modalità operative e procedurali per l’attuazione del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010;

**VISTA** la DDS n. 614 del 27 luglio 2010, con la quale è stato costituito il Comitato Tecnico regionale di valutazione relativo all’attuazione dell’art. 9 del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010;

**VISTA** la DDS n. 874 del 26 ottobre 2010, avente ad oggetto l’Approvazione dei progetti - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” campagna 2010 - 2011, con la quale sono stati approvati anche progetti a carattere pluriennale determinando una competenza per l’annualità 2012/2013 pari a Euro 397.396,90 di quota regionale.

**VISTA** la DDS n. 720 del 19 luglio 2011, avente ad oggetto l’Approvazione dei progetti - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” campagna 2011 - 2012, con la quale sono stati approvati anche progetti a carattere pluriennale determinando una competenza per l’annualità 2012/2013 pari a Euro 713.434,76 di quota regionale.

**CONSIDERATO** che le somme disponibili per i nuovi progetti per la campagna 2012/2013 sono, pari ad Euro 5.881.158,34, in quanto allo stanziamento di Euro 6.991.990,00 previsto dal Decreto Ministeriale 2410 del 13/04/2012, è necessario detrarre l’importo di Euro 1.110.831,66, quale competenza dei progetti pluriennali relativi alle campagne 2010/2011 e 2011/2012.

**CONSIDERATO** che al comma 7 dell’art. 2 del richiamato Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16 aprile 2012 per i progetti a valere sui fondi quota regionale, le Regioni adottano proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel presente decreto e nell’invito alla presentazione dei progetti e li comunicano al Ministero e all’Organismo Pagatore AGEA;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

1. approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché delle preci-

tate circolari Agea, l'avviso pubblico di cui all' Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi - Campagna 2012/2013;

2. dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti di promozione sui mercati dei Paesi terzi saranno erogate direttamente dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia;
3. incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - a:
  - curare le successive fasi previste dall' "Avviso regionale" e dal Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e del Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16 aprile 2012;
  - trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione;
  - inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale e ad AGEA (Organismo Pagatore).

#### **VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001**

“Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

L'Istruttore  
Dott. For. Vito Luiso

Il Dirigente dell'Ufficio  
Dott. Domenico Campanile

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
  1. approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché delle precitate circolari Agea, l'avviso pubblico di cui all' Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi - Campagna 2012/2013;
  2. dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti di promozione sui mercati dei Paesi terzi saranno erogate direttamente dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia;
  3. incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - a:
    - curare le successive fasi previste dall' "Avviso regionale" e dal Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e del Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16 aprile 2012;
    - trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione;

- inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale e ad AGEA (Organismo Pagatore);
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii;
- il presente provvedimento:
  - a) sarà pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
  - c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - e) Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall'Allegato A costituito complessivamente da n. 11 (undici) fogli timbrati e vidimati, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura.
  - f) Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del  
Servizio Agricoltura  
Dott. Giuseppe D'Onghia

## ALLEGATO A

**Avviso per la campagna 2012-2013 per la presentazione delle iniziative di "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" a valere sulla quota regionale assegnata alla Regione Puglia, ai sensi del Reg. CE n. 1234/07, come modificato dal Reg. CE n.491/09 e del Reg. CE n.555/08 - D.M. n.4123 del 22 luglio 2010 e Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012.**

### 1. PREMESSE

Il Reg.(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, reca disposizioni sull'Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009.

Il Reg.(CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, indica azioni specifiche di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

Il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 approva le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo sull'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 relativo a "OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagne 2010-2011 e seguenti" ha approvato le disposizioni nazionali applicative previste dal art. 103 septdecies del Reg.(CE) n.1234/07, come modificato dal Reg.(CE) n.491/09, per dar corso per la campagna 2010-2011 e successive, alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi". In particolare, l'articolo 2, comma 7 del D.M. n. 4123/2010 ha stabilito che, per i progetti presentati ai sensi dello stesso e finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura, le Regioni e le Province autonome possano adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel decreto stesso da comunicare al Ministero e all'Organismo pagatore (AGEA); il comma 8 dell'art. 2 ha previsto, inoltre, che le Regioni possano individuare criteri selettivi, in base a parametri oggettivi e non discriminanti, in grado di riguardare uno o più tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere, beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi, paesi di destinazione, soggetti attuatori, azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonché griglia dei punteggi per la valutazione.

Il Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012 reca le modalità operative e procedurali per l'attuazione del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010.

Il Decreto Ministeriale n. 2410 del 13 aprile 2012 ha provveduto alla ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2012-2013 per il Programma di sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino, assegnava alla Regione Puglia la somma di Euro 6.991.990,00 quale quota regionale da destinare a iniziative di Promozione sui mercati dei Paesi terzi.

La Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 874 del 26 ottobre 2010, avente ad oggetto "Approvazione dei progetti - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2010 - 2011", ha finanziato anche progetti a carattere pluriennale, determinando una competenza, per l'annualità 2012/2013, pari a Euro 397.396,90 di quota regionale.

La Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 720 del 19 luglio 2011, avente ad oggetto "Approvazione dei progetti - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2011 - 2012", ha finanziato progetti a carattere pluriennale, determinando una competenza per l'annualità 2012/2013, pari a Euro 713.434,76 di quota regionale.

### 2. DEFINIZIONI

Il presente avviso emana, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, limitatamente alla campagna 2012-2013, disposizioni per la presentazione e il finanziamento di progetti regionali in applicazione della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", prevista all'art. 103 septdecies del Reg.(CE) n.1234/07, come modificato dal Reg.(CE) n.491/09.

Il presente avviso, inoltre, è adottato in conformità a quanto previsto nel D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012.

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si rinvia alle norme dei citati decreti MIPAAF.

Ai sensi del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 s'intende per:

- **Ministero:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- **Organismo Pagatore:** AGEA - Organismo pagatore;
- **Regioni:** Regioni e Province autonome;
- **regolamento:** il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche;
- **regolamento attuativo:** il regolamento CE n. 555/2008;
- **Programma Nazionale di Sostegno:** l'insieme delle misure attivate dall'Italia comunicate a Bruxelles , ai sensi dell'articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/07;
- **autorità competenti:** il Ministero, le Regioni e Province autonome;
- **beneficiario:** il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto;
- **attuatore:** il soggetto delegato a realizzare il progetto;
- **soggetto pubblico:** organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
- **produttore di vino:** l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- **fondi quota nazionale:** la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura;
- **fondi quota regionale:** la quota di finanziamento, pari al 50% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, gestita direttamente dalle Regioni;
- **Invito alla presentazione dei progetti:** modalità operative e procedurali attuative del Decreto Dipartimentale, emanato annualmente;
- **Aiuto integrativo:** quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;
- **Paesi Terzi:** Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata all'invito alla presentazione dei progetti.

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Ai sensi della normativa comunitaria e del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010 citati nelle premesse, i soggetti che possono presentare il progetto per accedere ai fondi su base regionale, per lo svolgimento delle azioni previste, di seguito chiamati "**beneficiari**", sono:

- a) le Organizzazioni Professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le Organizzazioni Interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 *sexdecies*, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
- c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
- d) le Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
- e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'articolo 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
- g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.

I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purché costituiti in forma associativa o in società consortile, possono presentare più progetti per la stessa annualità purché in Paesi diversi, e con aziende partecipanti diverse.

I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.

I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 10% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 200.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 5% del totale prodotto. Tali dati devono essere attestati attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010, il beneficiario soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario per i progetti a valere sui fondi della quota regionale.

#### 4. DURATA DEL PROGETTO

I progetti sono presentati per una **durata massima di tre anni**. Durante la realizzazione di tali progetti, lo stesso beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.

#### 5. SOGGETTO ATTUATORE

Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parte delle azioni inserite nel progetto, designa un **soggetto attuatore**, con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto tra i seguenti soggetti:

- a) organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del Reg.(CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
- b) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- c) soggetti privati;
- d) soggetti pubblici.

#### 6. SCELTA DEL SOGGETTO ATTUATORE

- a. Qualora il beneficiario non attui direttamente le azioni, sceglie uno o più soggetti attuatori tra quelli indicati all'articolo 4 del DM 22 luglio 2010. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata **relazione illustrativa** sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa **consultazione di almeno cinque ditte**, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei alla presentazione di una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di opportuna indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.
- b. Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D del Decreto dipartimentale 8997/2012.
- c. La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.
- d. Prima della stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto dal Decreto 8997/2012, inoltre dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).
- e. Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti 2 e 3 del paragrafo A) "*Documentazione Finanziaria*" e i punti 1 e 2 del paragrafo B) "*Documentazione amministrativa*" del successivo punto 14 "*Documentazione*", nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni di competenza.

- f. Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.
- g. Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

## 7. ENTITA' DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2012/2013 la dotazione finanziaria, ai sensi del Decreto Ministeriale 2410 del 13/04/2012, assegnata ai fondi quota regionale misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" per la Regione Puglia ammonta a Euro 6.991.990,00.

La predetta somma è comprensiva della somma per le competenze relative ai progetti a carattere pluriennali approvati con DDS n. 874 del 26 ottobre 2010, avente ad oggetto l'Approvazione dei progetti - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2010-2011 per un importo pari a Euro 397.396,90 e della somma per le competenze relative ai progetti a carattere pluriennali approvati con DDS n. 720 del 19 luglio 2011 avente ad oggetto l'Approvazione dei progetti - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2011-2012 per un importo pari a Euro 713.434,76, per un importo complessivo di Euro 1.110.831,66.

Pertanto le risorse finanziarie attribuite al presente avviso per la campagna 2012/2013 sono pari ad Euro **5.881.158,34**.

L'importo dell'aiuto pubblico è pari, al massimo, al **50% delle spese ammissibili** per le attività previste. La residua percentuale è a totale carico del soggetto proponente.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

Sono ammissibili, progetti aventi un costo complessivo per Paese terzo non inferiore a 100.000,00 euro per anno.

## 8. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti relativi alla campagna 2012/2013 dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 giugno 2012**, in originale ad Agea e alla Regione Puglia e, in copia al Mipaaf, ai seguenti indirizzi:

- **Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA – Organismo pagatore**  
Via Palestro n.81  
00185 ROMA
  
- **Regione Puglia**  
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
Servizio Agricoltura  
Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
70121 Bari
  
- **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**  
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità  
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - SAQ XI,  
I piano, Stanza 45  
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata assicurata. Anche con queste ultime modalità di trasmissione il progetto dovrà, comunque, pervenire ai soggetti innanzi indicati, entro il suddetto termine di scadenza.

Il progetto dovrà pervenire **pena l'esclusione**, in un **plico chiuso** sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

**"NON APRIRE – CONTIENE LA PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE – ANNUALITÀ 2012/2013".**

Il plico dovrà contenere anche una nota identificativa degli elementi del progetto (l'importo totale del progetto, i paesi in cui si realizzeranno le azioni, e le azioni che si intendono realizzare ecc..) secondo il modello dell'Allegato M presente nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012.

Tali informazioni dovranno essere contenute in un apposito file excel su CD/DVD.

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

Busta n. 1: documentazione finanziaria e amministrativa;

Busta n. 2: proposta tecnica.

La **busta n. 1** (documentazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui al successivo paragrafo 14, lettera A) e B).

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al successivo paragrafo 14, lettera C).

## 9. PRODOTTI

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI *ter* del regolamento nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'articolo 118 *septvicies* del regolamento.

I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.

Le caratteristiche dei vini sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini IGT, DOC, DOCG è indicata l'origine dei vini.

## 10. AZIONI AMMISSIBILI

Ai fini di una corretta individuazione delle azioni e delle sub-azioni che possono essere inserite in un progetto, si riporta, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui all'articolo 7 del DM 4123 del 22 luglio 2010 e all' art. 103 *septdecies* del regolamento (CE) N. 491/2009 citato in premessa.

- a. promozione e pubblicità, finalizzata ad evidenziare i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare mediante canali di informazione quali stampa e televisione.

Rientrano in tale categoria:

- 1) la pubblicità e azioni di comunicazione;
- 2) azioni di pubbliche relazioni;
- 3) produzione di materiale informativo;
- 4) annunci di prodotto, pos, house organ;
- 5) degustazione e presentazione prodotto, materiali da banco e da esposizione;

- b. la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

- c. campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA, ecc.).

Rientrano in tale categoria:

- 1) degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
- 2) promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati;
- 3) expertise consulenza di marketing, fino ad un massimo del 3 % del totale delle azioni progettuali al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti;

d. altri strumenti di comunicazione:

- 1) creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, con la descrizione delle qualità del prodotto e della zona di provenienza dello stesso;
- 2) realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
- 3) incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;

Gli incontri con gli operatori e/o giornalisti (**incoming**) ai quali **dovranno partecipare anche i funzionari del Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, previo invito da parte dei beneficiari dell'aiuto, sono ammessi solo qualora l'importo dell'azione non superi il 10% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti e, comunque, non comporti una spesa eccedente 100.000,00 Euro complessivi. L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto.

Le azioni sopra elencate riguardano anche i marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa (ATI), le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell'Ati, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purché realizzate in uno stesso Paese Terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in un'unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.

Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni sopra elencate, sono tenute a motivare la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dai beneficiari.

Le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo).

La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal Reg. CE n. 501/2008.

Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte dovrà essere presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi ai quali è destinato.

## **11. SPESE NON AMMESSE**

Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di stipula del contratto, comprese quelle di progettazione nonché le spese relative all'acquisto del prodotto. Unicamente per le azioni di degustazione, le spese per l'acquisto del prodotto, al netto delle spese di trasporto e di sdoganamento comunque sempre eleggibili, sono ammesse nel limite massimo del 5% dei costi puri del progetto, e purché non comportino una spesa eccedente i 50.000 euro complessivi.

## **12. CONTENUTO DEL PROGETTO**

1. I soggetti proponenti sono tenuti a presentare un progetto esecutivo che contenga le seguenti informazioni:
  - a) il/i paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;
  - b) le attività che si intendono realizzare con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinatari;

- c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;
- d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, le stesse devono avere diffusione nazionale o nell'area interessata all'intervento, sia che siano di natura specialistica o, di informazione di massa. Per tali azioni va indicata la testata, l'emittente ovvero altro strumento di comunicazione e diffusione che si intende utilizzare; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permettano di misurare l'efficacia di tale azione;
- e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;
- f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
- g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto dalla realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
- h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo - per i progetti pluriennali - valutazioni intermedie annuali;
- i) il progetto dovrà prevedere azioni di promozione che mettano in relazione i prodotti con il territorio pugliese;
- j) la dichiarazione resa ai sensi di legge che attesti i requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesto;
- k) la dichiarazione del beneficiario resa ai sensi di legge che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese.

Il beneficiario è tenuto a dichiarare i seguenti requisiti soggettivi:

- la rappresentatività in termini di produzione di vino;
- la percentuale di confezionamento della propria produzione o numero di bottiglie;
- la percentuale di export del totale prodotto;
- la percentuale di contributo richiesta;
- che non ha altri progetti in corso di realizzazione nel medesimo paese.

Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV al Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16 aprile 2012 e con il logo della Regione Puglia.

La Regione verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento attuativo, nel D.M del 22 luglio 2010 e quelli individuati nell'invito alla presentazione dei progetti.

Ai sensi dell'articolo 9 del D.M del 22 luglio 2010, si ammettono modifiche al progetto approvato ed effettua comunicazione al Ministero e ad Agea. Le modifiche apportate devono essere migliorative del progetto e non possono in nessun caso riguardare azioni di cui all'articolo 103 septdecies del regolamento e/o Paesi non previsti nel progetto approvato.

Il beneficiario che intende apportare modifiche al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato L presente nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012.

Qualora le modifiche richieste riguardino l'inserimento di azioni o Paesi non previsti nel progetto approvato, lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto alla valutazione del Comitato di cui al successivo art. 15.

### **13. ELENCO DEI PAESI E DELLE MACRO AREE**

Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'allegato I del Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012, che potrà essere integrato con successivo decreto dirigenziale.

### **14. DOCUMENTAZIONE**

Il progetto è costituito dalla seguente documentazione:

#### **A. DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA**

1. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito**, garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del programma, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema dell'allegato E presente nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012.
2. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema dell'allegato F presente nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012 e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.
3. **Dichiarazione finanziaria** per gli ultimi tre anni attestante l'effettività del volume di produzione e di affari del Proponente (fatturati e dichiarazioni IVA). Qualora il Proponente operi in regime di esenzione dovrà produrre copia dei bilanci approvati o della rendicontazione annuale, relativi ai 3 anni precedenti. Se il Proponente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **B. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. **Dichiarazione** resa dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura recante stato di vigenza e dicitura antimafia (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G presente nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012, corredata di fotocopia firmata (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
2. **Dichiarazione del legale rappresentante**, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato H al presente decreto;
3. **Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione** equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
4. **Statuto del Proponente** in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5. **Copia del presente invito e dei relativi allegati firmati** in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante.

#### **C. DOCUMENTAZIONE TECNICA**

1. **Domanda di partecipazione** deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello dell'Allegato A del Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012.

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo.

2. **Scheda di identificazione del progetto** da compilare secondo il modello dell' allegato B presente nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012.
3. **Relazione dettagliata delle attività e dei costi:** tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

Saranno escluse le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente articolo o corredate da documentazione non conforme o incompleta.

Gli allegati A e B presenti nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012 dovranno essere trasmessi in originale; l'Allegato A dovrà essere inviato su di un CD/DVD in formato Pdf.

La documentazione di cui ai punti A), B) e C) dovrà essere inviata in copia, debitamente siglata in ogni pagina.

#### **15. COMITATO TECNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE**

Per la valutazione dei progetti presentati a seguito del presente avviso e per la formulazione della graduatoria, la Regione Puglia si avvarrà del Comitato tecnico regionale di valutazione costituito con DDS n. 614 del 27 luglio 2010, il quale dovrà operare in conformità di quanto stabilito nei successivi paragrafi 16 e 17.

Il Comitato dovrà espletare le previste attività affidate nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012.

#### **16. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DEL COMITATO**

1. Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.
2. Qualora il Comitato, nelle sue valutazioni, ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal contributo comunitario.
3. Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.
4. La rimodulazione di cui al precedente comma può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.
5. Le determinazioni del Comitato tecnico regionale di valutazione sono comunicate ai beneficiari.
6. I progetti rimodulati di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono presentati alla Regione Puglia entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 6 ai fini del loro esame secondo la procedura di cui al presente articolo. Successivamente, gli stessi sono trasmessi dalla Regione ad Agea.
7. La Regione con propri provvedimenti dichiara ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili.

La Regione - tramite il Comitato verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nei regolamenti e nei decreti richiamati in premessa e quelli individuati nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012 - e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammette modifiche al progetto presentato ed effettua comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea.

La Regione verifica, altresì, che il progetto contenga gli elementi richiesti dal decreto ministeriale 22 luglio 2010. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.

In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente paragrafo 14, il Comitato di valutazione procederà alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 17.

I Comitati effettueranno la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato potrà richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli.

**8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

Tutte le domande istruite positivamente saranno sottoposte all'attribuzione di punteggi in considerazione dei seguenti criteri di priorità, di seguito indicati:

<b>PRIORITÀ</b>	<b>PUNTI</b>
<b>REQUISITI OGGETTIVI DEL BENEFICIARIO</b>	<b>Max 15</b>
<b>Maggiore rappresentatività regionale (soggetti di cui alla lettere a), b), e c) art.1</b>	<b>Max 15</b>
- Tra il tra il 3% e il 5% della produzione regionale di vino	5
- Tra il tra il 5% e il 10% della produzione regionale di vino	10
- Tra il tra il 10% e il 15% della produzione regionale di vino	15
<b>Maggiore % di confezionamento o di export (soggetti di cui alla lettere d), e), e g) art.1</b>	<b>Max 15</b>
- superiore tra il 5% e il 10% dei requisiti minimi	5
- superiore tra il 10,1 e il 15% dei requisiti minimi	10
- superiore del 15,1% dei requisiti minimi	15
<b>Compartecipazione economica</b>	<b>Max 15</b>
- contributo inferiore tra il 5% e il 10% del massimo concedibile	5
- contributo inferiore tra il 10,1% e il 15% del massimo concedibile	10
- contributo inferiore del 15,1% del massimo concedibile	15
<b>Qualità del progetto</b> (valutazione complessiva del progetto: obiettivi, contenuti e coerenza delle metodiche di attuazione e del relativo piano finanziario)	<b>Max 15</b>
- scarsa	5
- buona	10
- ottima	15
Progetti relativi alle denominazioni collettive che riportano il nome della Regione. Per denominazioni collettive si intendono, altresì, le DOC, DOCG , IGT	<b>Max 15</b> Da 0 a 15
<b>Coerenza con le politiche promozionali regionali e nazionali</b>	<b>Max 15</b>
- scarsa	5
- buona	10
- ottima	15
<b>Grado di innovazione in termini di nuove prassi, strumenti e/o di nuovi target e mercati</b>	<b>Max 10</b>
- scarsa	2
- buona	3
- ottima	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>100</b>

Non accedono ai suddetti criteri di priorità i soggetti che, in una delle due annualità precedenti, abbiano rinunciato al contributo concesso. A tal fine, Agea produrrà un elenco delle ditte rinunciatarie nelle campagne precedenti.

La graduatoria di ammissibilità e di ammissione a finanziamento, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, sarà approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura, e pubblicata sul BURP.

**9. MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE**

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte della Regione Puglia, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale a:

- **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**  
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità  
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità  
Promozione e Valorizzazione dell'agroalimentare  
SAQ XI  
Via XX Settembre n.20 - 00185 ROMA

e

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura -  
Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee -  
Via Lungomare Nazario Sauro, 45 - 47, 70121 BARI.

In attuazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 luglio 2010 (Logo/messaggio comune e ai sensi del art.10 del Decreto Direttoriale n. 8997 del 16/04/2012, con apposito provvedimento direttoriale da emanarsi, da parte del Mipaaf, verrà definito, d'intesa con il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura previsto all'articolo 10 del citato DM 22 luglio 2010, un logo/messaggio comune identificativo delle azioni promozionali ammesse a contributo nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo di tale logo/messaggio comune nelle varie azioni promozionali e forme grafiche individuate.

#### **10. STIPULA DEL CONTRATTO**

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C presente nel Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 10 ottobre 2012.

#### **11. CONTROLLI**

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da Organismo Pagatore AGEA.

#### **12. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso si rimanda a quanto disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia nonché agli specifici decreti direttoriali.

#### **13. MODULISTICA**

La modulistica per la presentazione delle domande è allegata al Decreto Dipartimentale n. 8997 del 16/04/2012 pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali all'indirizzo [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) nella sezione **GARE** - "invito alla presentazione dei progetti campagna 2012/2013" - modalità operative e procedurali per l'attuazione del decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010" e sarà anche resa disponibile sul sito della Regione Puglia nella sezione "**URP COMUNICA**".

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI 21 maggio 2012, n. 204

**Art. 6 della L.R. 24/7/2001, n. 18 - Bando dei posteggi disponibili nei mercati su aree pubbliche di alcuni Comuni della Regione. Integrazione della determinazione dirigenziale n. 144 del 12/04/2012.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

*Sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio*

L'art. 6 della L.R. n.18/2001 "Disciplina del commercio su aree pubbliche" stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relativa concessione di posteggio all'interno dei mercati e sulle aree pubbliche.

Tali procedure prevedono che *entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i propri bandi*, con l'indicazione dei posteggi disponibili, la loro ampiezza, l'ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico, nonché i criteri integrativi per la formulazione della graduatoria. Il comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che la pubblicazione sul

B.U.R.P. debba avvenire nei trenta giorni successivi alle date, individuate dalla legge, in questione.

Sono pervenute, nei termini di legge, le indicazioni dei posteggi disponibili, indicati dettagliatamente nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, da parte dei Comuni di: Altamura, Bari, Bisceglie, Capurso, Modugno, Molfetta in provincia di Bari, San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia; Andrano, Gagliano del Capo, Galatina, Ruffano, San Cesario di Lecce, in provincia di Lecce; Grottaglie in Provincia di Taranto.

Si ritiene opportuno evidenziare che con la trasposizione della Direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento italiano, avvenuta con il D.L.gs n.59/2010, è stato disciplinato anche il settore delle aree pubbliche. In particolare, l'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative (Art.70). L'art. 71 disciplina i requisiti di onorabilità e professionali per l'avvio e l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. Con R.R. 11 marzo 2011 n.3 la Regione Puglia ha dato attuazione alla citata direttiva con riferimento ai procedimenti amministrativa in materia di attività commerciali.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 70, comma 5, rinvia ad una intesa in sede di Conferenza Unificata, l'individuazione, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del decreto legislativo di che trattasi, dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare.

In assenza della suddetta intesa, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni di posteggio.

Tanto premesso, si propone di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali, precisando alcune modalità di presentazione delle richieste, nonché gli adempimenti, a carico dei comuni, fissati dalla L.R. n.18/2001 e s.m.i.

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di